



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. ██████████,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data 10 e 19 maggio 2021 da ██████████ rappresentato e difeso dagli avv.ti ██████████ e ██████████ e con l'ausilio del Gestore della crisi, nominato dall'OCC incaricato dal debitore, dott. ██████████;

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, oltre le spese di procedura in prededuzione, e a fronte di un monte debitorio così composto,:

Debiti in prededuzione	Euro	11.935,83
Debiti Privilegiati	Euro	4.390,94
Debiti Chirografari	Euro	166.066,58
TOTALE DEBITI	Euro	182.393,35

- 1) Il pagamento integrale degli oneri prededucibili;
- 2) Il pagamento integrale dei debiti privilegiati;
- 3) Il pagamento dei crediti chirografari al chirografo in una percentuale modesta che l'OCC stima in misura pari al 6,07%;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che la ponderazione in merito alla sussistenza della meritevolezza del debitore per assenza

di profili di colpevole ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies;

Considerato che l'attivo risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria;

Considerato che la sola componente attiva del patrimonio del ricorrente è costituita da un reddito da lavoro dipendente netto mensile di euro 1847,00 per 14 mensilità, al netto dei vincoli esecutivi già impressi su tale credito e che sono destinati a non operare in ragione della natura concorsuale della procedura in apertura;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in euro 1540,00, per 12 mensilità (sul punto conformandosi alla proposta del ricorrente che ha incluso per intero nella liquidazione l'importo ricavato a titolo di 13^a e 14^a mensilità), importo calcolato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 e tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento della famiglia e considerato che il figlio maggiorenne percepisce un reddito da lavoro; il tutto senza ulteriore operatività delle cessioni del quinto dello stipendio in ragione della natura liquidatoria della presente procedura concorsuale e della necessità di garantire il regolare concorso tra i creditori improntato al rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; va esclusa dalla liquidazione l'autovettura FIAT Punto del ricorrente perché di modesto valore (immatricolata nel 2003) e necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa; quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore il dott. [REDACTED]

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1540,00;

dispone che il liquidatore:

- 1) proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012,

alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 (verificando la non sovrapposibilità dell'attività prestata dall'Advisor tecnico con quella svolta dall'OCC al fine di evitare duplicazioni nel credito) e alla liquidazione ex art. 14novies L. 3/2012

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 28/05/2021

Il Giudice Designato
Dott. XXXXXXXXXX